




CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

n. 96

Del 1 aprile 2022

OGGETTO: Regolamento degli uffici e dei servizi del CONI

Esecuzione:

oe			
----	--	--	--

Conoscenza:

--	--	--	--

Consegnata il:

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, rispettivamente di nomina e di deleghe alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali, di seguito denominata "Sottosegretaria",

VISTA la legge 31 gennaio 1992, n. 138 recante "*Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)*", che, in particolare, stabilisce che le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione all'autorità di Governo competente in materia di sport e divengono esecutive se la Sottosegretaria, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di legittimità (art. 1, comma 3);

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante "*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1, 52 e 70;

VISTO il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante "*Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)*"

convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, e successive modifiche e integrazioni che, in particolare, fissa la dotazione organica del CONI nella misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale (art. 1, comma 1);

VISTO l'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, che al comma 917 ha stabilito la cessione al CONI, previo consenso del lavoratore, di alcuni specifici contratti di lavoro del personale e della dirigenza dipendenti da Sport e Salute S.p.A., e al comma 919 che il personale di cui al comma 917 *"mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI"* (comma 919);

VISTO l'articolo 12, comma 2, lett. a) del richiamato d.lgs. 242/1999 e ss.mm.ii. che stabilisce che il Segretario generale del CONI *"provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell'ente"*, come altresì richiamato dal vigente Statuto CONI (articolo 9, comma 1, lett. b);

TENUTO CONTO della previsione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, che stabilisce che *"Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, e dunque la disposizione che stabilisce che: *"Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente"*;

CONSIDERATO che il richiamato d.lgs. 242/1999 all'articolo 8 stabilisce che il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e che il medesimo Statuto CONI all'articolo 8, comma 1, lett. a) affida al Presidente *"la rappresentanza legale del CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale"*;

RITENUTO che le specifiche disposizioni normative, come la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, delineano un collegamento diretto tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e l'organo di indirizzo dell'ente (articolo 1, comma 7 e 14); e il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede che l'OIV riferisca direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;

CONSIDERATE le specifiche prerogative del Presidente CONI in merito alla Missione e ruolo dei NOC previsti dalla Carta Olimpica ovvero nell'ambito della Fondazione Milano

*Alessandro Cherubini*Deliberazione n. 96
Del 1 aprile 2022

Cortina 2026, costituita il 9 dicembre 2019, che, nel rispetto delle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nell'Accordo firmato a Losanna il 24 giugno 2019 (Host City Contract), svolgerà tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, ivi comprese le attività connesse all'utilizzo delle proprietà olimpiche, tutelate altresì dalla legge 24 luglio 1985, n. 434, recante "Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983".

VISTO il contratto collettivo nazionale del personale dirigente della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni sportive nazionali 2018/2021, sottoscritto il 26 gennaio 2022;

VISTO il contratto collettivo nazionale del personale non dirigente della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni sportive nazionali 2018/2021 sottoscritto il 26 gennaio 2022;

VISTO il contratto collettivo nazionale giornalistico FIEG-FNSI sottoscritto in data 1° aprile 2013 e relativo accordo integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2009;

DELIBERA

È approvato l'annesso Regolamento degli uffici e dei servizi del CONI, che forma parte integrante della presente deliberazione, unitamente agli allegati ivi contenuti.



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali


Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n.....

Deliberazione n. ⁹⁶.....

Riunione del **01 APR. 2022**.....



CONI

Regolamento degli uffici e dei servizi del CONI

Approvato con delibera della Giunta Nazionale n. 96 del 01.04.2022



INDICE

		2
Art. 1	Oggetto e quadro normativo di riferimento	3
Art. 2	Criteri informativi	4
Art. 3	Principi e criteri di organizzazione	5
Art. 4	Principio di distinzione delle competenze	6
Art. 5	Gestione delle risorse umane	7
Art. 6	Segretario generale e dirigenza	8
Art. 7	Modello organizzativo	9
Art. 8	Strumenti di pianificazione e controllo	10
Art. 9	Dotazione organica	11
Art. 10	Organigramma	12
Art. 11	Assegnazione del personale	13
Art. 12	Condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro	14
Art. 13	Reclutamento del personale, modalità di accesso	15
Art. 14	Stage, collaborazioni e protocolli d'intesa con Università e Pubbliche Amministrazioni	16
Art. 15	Posizioni di lavoro e responsabilità del personale non dirigente e ordinamento professionale	17
Art. 16	Trasferimento di sede di lavoro	18
Art. 17	Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro	19
Art. 18	Formazione del personale	20
Art. 19	Pubblicità del Regolamento	21
Allegato A		22
Allegato B		27

Art. 1

Oggetto e quadro normativo di riferimento

1. Con il presente regolamento si delinea l'organizzazione del CONI in conformità ai principi contenuti nelle leggi che regolano la materia, nello Statuto e nei contratti collettivi nazionali vigenti per quanto concerne la materia contrattuale.
2. Il presente regolamento degli uffici e dei servizi organizza il CONI tenendo conto che a seguito delle riforme del 2021 parte del personale ha aderito ad un regime privatistico ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, con rapporti regolati dai Contratti collettivi applicati alla data del trasferimento e dai futuri Contratti collettivi di settore che stipulerà il CONI e sottoposti alla sola disciplina privatistica e non alla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, comma 919), mentre altra parte del personale è assunta con le modalità previste dalla normativa vigente per il pubblico impiego e i loro rapporti sono regolati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, comma 919). Il presente regolamento è dunque predisposto in applicazione delle disposizioni di cui:
 - al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 *"Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
 - al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante *"Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"* convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, e successive modifiche e integrazioni;
 - all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi da 917 a 922;
 - all'articolo 2, comma 3, decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, che stabilisce che *"Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
 - al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto applicabile;
 - allo Statuto CONI, modificato dal Consiglio Nazionale il 23 febbraio 2021 con deliberazione n. 1684, approvato con DPCM dell'8 febbraio 2022.

Il presente regolamento tiene conto della specificità e della piena autonomia organizzativa dell'Ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di cui alla Carta olimpica, in particolare, all'articolo 27, comma 6, il quale prevede che i Comitati olimpici nazionali devono preservare la loro autonomia e indipendenza, come altresì riconosciuto anche dal decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 convertito senza modificazioni dalla Legge 24 marzo 2021, n. 43, e dai commi da 917 a 921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché della Legge 24 luglio 1985, n. 434, recante *"Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983"*, e dei Contratti collettivi applicabili al personale e alla dirigenza del CONI.

3. Il presente regolamento definisce l'assetto organizzativo del CONI e disciplina i rapporti funzionali tra le sue componenti in relazione alle specifiche esigenze per rispondere ai criteri di autonomia, funzionalità, efficienza, efficacia, ed economicità della gestione.

Art. 2

Criteri informativi

1. Il presente regolamento costituisce strumento di innovazione dell'azione amministrativa facendo proprio il concetto di flessibilità della propria dotazione organica quale programmazione reale del fabbisogno necessario per raggiungere gli obiettivi che il CONI si pone.
2. Detti obiettivi, per la loro realizzazione, sono affidati al Segretario generale al fine di:
 - a. migliorare le funzioni di "governance";
 - b. migliorare le potenzialità delle funzioni di attività ed assicurare la valorizzazione dei processi lavorativi;
 - c. migliorare l'integrazione e l'interazione tra le diverse attività in modo da ottimizzare l'azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
 - d. favorire ed incrementare metodologie lavorative direzionali e collegiali coordinate e condivise nell'ambito dei servizi e degli uffici al fine di ottimizzare la realizzazione dei programmi-obiettivi.
3. Il CONI - sulla base dei principi costituzionali, dell'ordinamento sportivo internazionale, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - garantisce pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta in materia di accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Art. 3

Principi e criteri di organizzazione

1. Nel rispetto del quadro normativo vigente nazionale, dell'ordinamento sportivo internazionale e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), l'organizzazione delle strutture del CONI è fondata sui seguenti principi e criteri:
 - partecipazione e responsabilizzazione di tutti i dipendenti in ordine al conseguimento degli obiettivi dell'Ente, ciascuno secondo il proprio grado di qualificazione, professionalità e di autonomia decisionale;
 - organizzazione articolata per funzioni omogenee;
 - rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, accessibilità, funzionalità, pubblicità e trasparenza, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione degli stakeholders e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
 - attività improntata al criterio della buona amministrazione e del giusto procedimento al fine di erogare servizi di qualità, anche adottando orari di lavoro e di apertura degli uffici adeguati alle esigenze dell'utenza;
 - adozione di sistemi di controllo di gestione e di valutazione dei risultati per un costante monitoraggio dell'azione dell'Ente con particolare riferimento alla adozione dell'Organismo Interno di Controllo (di seguito OIV) di cui agli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.105 e al decreto ministeriale 6 agosto 2020;
 - perseguimento di una funzionale integrazione tra l'azione degli organi istituzionali di governo, del Segretario generale e degli organi dirigenziali di gestione.

2. L'organizzazione dei servizi e degli uffici e delle attività si conforma ai seguenti criteri:
 - "trasparenza", l'organizzazione è strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso;
 - "partecipazione e responsabilità", l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di autonomia decisionale;
 - "flessibilità", deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale nell'ambito della normativa contrattuale e nell'esercizio del potere dello *jus variandi* secondo i principi delle mansioni contrattualmente equivalenti laddove non vi è pregiudizio per la professionalità acquisita e si valorizzi l'attitudine professionale;
 - "armonizzazione degli orari", di apertura degli uffici e di lavoro alle esigenze dell'utenza.

Art. 4

Principio di distinzione delle competenze

1. Il CONI, in applicazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adegua con il presente regolamento il proprio ordinamento al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
2. Agli organi di vertice, in base alle rispettive competenze definite dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e dallo Statuto del CONI, competono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Al Segretario generale del CONI spettano i compiti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 e dell'articolo 9 dello Statuto del CONI ed in particolare:
 - a. la gestione amministrativa del CONI in base agli indirizzi generali della Giunta nazionale e la cura dell'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità del CONI;
 - b. è a capo degli uffici e dei servizi del CONI e ne coordina l'organizzazione generale sulla base delle direttive della Giunta nazionale;
 - c. la predisposizione del bilancio dell'Ente;
 - d. l'espletamento dei compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale e l'esercizio delle altre attribuzioni previste dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 e dallo Statuto del CONI.
4. Ai dirigenti spettano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
5. Il Presidente del CONI, nel rispetto del quadro normativo e dello Statuto del CONI, esercita le specifiche competenze in merito alla Missione e ruolo dei NOC previsti dalla Carta Olimpica ovvero nell'ambito della Fondazione Milano Cortina 2026, costituita il 9 dicembre 2019, che, nel rispetto delle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nell'Accordo firmato a Losanna il 24 giugno 2019 (Host City Contract), svolge tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, ivi comprese le attività connesse all'utilizzo delle proprietà olimpiche, tutelate altresì dalla Legge 24 luglio 1985, n. 434, recante *"Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983"*. Conseguentemente, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, si avvale delle Segreterie di presidenza e di specifiche strutture organizzative come da Organigramma (allegato A), che non si configurano come uffici di diretta collaborazione, ma rispondono come tutte le strutture, al Segretario generale.

Art. 5

Gestione delle risorse umane

1. È riconosciuta la centralità delle risorse umane, come condizione essenziale di efficacia della propria azione, la quale deve necessariamente tradursi in attenzione costante ai problemi della gestione del personale e dello sviluppo qualitativo delle professionalità anche attraverso iniziative formative ed idonei percorsi di sviluppo professionale dei dipendenti.
2. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici e dei servizi sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, in linea con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001.
3. L'attività di tutti i dipendenti è improntata al principio della responsabilità e della collaborazione per i risultati dell'attività lavorativa.
4. È riconosciuta e favorita la professionalità e la responsabilizzazione di ogni dipendente quale fattore fondamentale per promuovere opportunità di crescita e come espressione di una sempre maggiore integrazione del dipendente stesso con l'organizzazione e le finalità dell'Ente.
5. L'assegnazione delle risorse umane ai singoli servizi e uffici viene informata al principio di massima flessibilità in corrispondenza della evoluzione dei programmi e delle esigenze del CONI.

Art. 6

Segretario generale e dirigenza

1. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 e dell'articolo 9 dello Statuto del CONI al Segretario generale spettano gli istituzionali compiti gestionali dell'Ente, finalizzati altresì all'integrazione e regolazione delle singole parti che compongono il sistema organizzativo, a partire dalla dirigenza, come specificato all'articolo 4, comma 3 di questo regolamento.
2. I dirigenti ricoprono nella struttura organizzativa del CONI un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, tenuto conto delle specificità dell'assetto del CONI sancite dai commi da 917 a 921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 138, dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e ss.mm.ii., e dal decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 convertito senza modificazioni dalla Legge 24 marzo 2021, n. 43 e dai Contratti collettivi applicabili. Esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi del CONI, compiendo atti e provvedimenti amministrativi con autonomi poteri di spesa, secondo le specifiche delibere o deleghe assegnate dagli organi deliberativi, ed organizzando, altresì, le risorse umane e strumentali loro affidate ed il relativo controllo.
3. Tutti i dirigenti a tempo indeterminato hanno diritto ad un incarico dirigenziale. Gli incarichi vengono attribuiti in base alla graduazione delle posizioni degli uffici e dei servizi come da Organigramma. Nella scelta di attribuzione delle posizioni di responsabilità più elevate, relative alle diverse attività e agli uffici o servizi diretti, vengono considerati, prioritariamente, i dirigenti nelle posizioni apicali disciplinate dai CCNL vigenti e applicati al CONI.
4. Si rinvia alle disposizioni dei CCNL vigenti per ulteriori specifiche inerenti alla dirigenza.

Art. 7 Modello organizzativo

1. L'organizzazione e l'attività del CONI sono individuate in:
 - Segretario generale, cui spettano gli istituzionali compiti gestionali dell'Ente CONI;
 - Uffici centrali (U), che costituiscono le strutture organizzative di massimo livello dell'Ente CONI, alle quali sono preposti i dirigenti, come da contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e applicabili al CONI, con provvedimento del Segretario generale del CONI, e:
 - sono le strutture organizzative autonome, costituite per lo svolgimento di funzioni omogenee, aggregate per materia e finalizzate a garantire la coerenza di programmi e di azioni nel settore di intervento;
 - costituiscono la struttura organizzativa di riferimento per l'attribuzione delle deleghe e per l'attribuzione e l'organizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, in coerenza con gli obiettivi dell'Ente CONI;
 - assolvono ad un ruolo primario di riferimento per gli Organi di vertice e di supporto agli stessi nella pianificazione strategica e nell'elaborazione di programmi, progetti e politiche di riferimento;
 - sono individuati e definiti per garantire l'economicità della gestione, l'esercizio del potere di coordinamento e di controllo nonché la verifica della qualità dei processi e delle prestazioni;
 - Servizi (S), cui fanno capo una o più linee di attività finalizzate in modo univoco ai risultati finali ovvero alla erogazione di servizi, e:
 - sono dotati di autonomia funzionale;
 - sono diretti da un dirigente ovvero da un quadro, come da contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e applicabili al CONI, con provvedimento del Segretario generale CONI.
2. L'articolazione degli Uffici centrali e dei Servizi è riportata nell'organigramma allegato al presente regolamento (allegato A), costituendone parte integrante.

Art. 8

Strumenti di pianificazione e controllo - OIV

1. La Giunta Nazionale adotta gli strumenti di pianificazione e controllo per la migliore programmazione degli indirizzi e delle politiche del CONI, tenuto conto del quadriennio Olimpico e operando la distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo propria dell'organo politico e gestione finanziaria e tecnico-amministrativa riservata alla struttura.
2. Le finalità, il contenuto e la gestione degli strumenti di pianificazione e controllo possono essere definiti annualmente anche in modifica della programmazione quadriennale sulla base delle mutate esigenze e del quadro di riferimento delle attività del CONI.
3. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità organizzative e gestionali dell'OIV.

Art. 9

Dotazione organica

1. La dotazione organica è il documento nel quale è prevista la consistenza del fabbisogno funzionale del CONI classificato in base ai CCNL vigenti.
2. Essa rappresenta la "misura" delle risorse umane necessarie ad attuare il modello organizzativo generale con la semplice indicazione del numero ottimale dei lavoratori dipendenti distinti solo per categorie contrattuali nella considerazione che l'appartenenza alla categoria contrattuale individua l'aggregazione di più prestazioni lavorative.
3. La dotazione organica definisce il limite massimo del personale ammissibile.
4. La spesa per il personale occupato o da occupare è stabilita annualmente con il bilancio di previsione.
5. Attualmente la dotazione organica del CONI (allegato B) è stabilita dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 convertito senza modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, e dai commi da 917 a 921 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. L'assetto organizzativo e la dotazione organica vengono sottoposti a periodica verifica da parte della Giunta nazionale del CONI e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alle vigenti norme e con gli strumenti di programmazione economico finanziaria pluriennale.
7. L'approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta nazionale del CONI, comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell'Ente CONI.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Art. 10 Organigramma

1. L'organigramma del CONI è quello previsto nell'allegato A.

**Art. 11****Assegnazione del personale**

1. L'assegnazione nominativa del personale negli Uffici centrali e nei Servizi, l'utilizzazione nelle diverse posizioni di lavoro del personale assegnato e la definizione del ruolo e della responsabilità, nell'ambito della categoria di appartenenza è disposta dal Segretario generale in qualità di responsabile del personale che provvede con proprio Ordine di Servizio.

**Art. 12****Condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro**

1. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro subordinato sono regolate nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti in materia, dello Statuto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e applicabili al CONI.

**Art. 13****Reclutamento del personale, modalità di accesso**

1. Fermo restando quanto previsto per il contingente speciale ad esaurimento del CONI, l'accesso all'impiego al CONI avviene secondo la normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nei limiti della dotazione organica complessiva.
2. Le modalità di assunzione saranno contenute nei bandi e negli avvisi in cui sono riportate le relative figure professionali da assumere e dovranno essere improntate alla semplificazione, alla riduzione dei tempi di espletamento e all'attivazione di forme di selezione finalizzate all'accertamento della preparazione e dell'attitudine dei candidati in relazione alla specificità dei singoli posti da ricoprire.

Art. 14

Stage, collaborazioni e protocolli d'intesa con Università e Pubbliche Amministrazioni

1. Il CONI nell'ambito dello sviluppo di specifici progetti o nell'ottica di uno sviluppo di professionalità ed interscambio con il personale interno ovvero per le diverse tipologie di mobilità previste dal quadro normativo vigente, può istituire collaborazioni, protocolli d'intesa e accordi specifici con:
 - a. Università, con particolare riguardo all'istituzione di stage a favore di laureandi, neolaureati, specializzandi, studenti dei master, dottori di ricerca o dottorandi nelle materie di interesse dell'Ente CONI;
 - b. Forze armate, Forze di polizia e Corpi dello Stato costituenti il cd "Sport in uniforme";
 - c. Pubbliche Amministrazioni.

**Art.15****Posizioni di lavoro e responsabilità del personale non dirigente e ordinamento professionale**

1. Il profilo professionale attribuito può variare, nell'ambito della stessa categoria di appartenenza, avendo riguardo all'equivalenza delle mansioni e al titolo di studio posseduto, con atto motivato, a firma del Segretario generale, per esigenze organizzative.
2. Per principio di flessibilità e nel rispetto del contratto, la posizione di lavoro può essere modificata in ogni momento, nel rispetto delle effettive capacità professionali del dipendente.



Art. 16

Trasferimento della sede di lavoro

1. Il trasferimento della sede di lavoro avviene nei casi e nei modi previsti dalla legge e dai CCNL vigenti.

**Art. 17****Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro**

1. La sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro in essere con l'Ente CONI avviene nei casi e nei modi previsti dalla legge e dai CCNL vigenti.



Art. 18 Formazione del personale

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale sono assunti dall'ente CONI come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle abilità, competenze e conoscenze allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e applicabili al CONI, al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo il CONI può promuovere, eventualmente anche attraverso l'attivazione di forme associative o di convenzione con altri enti, Università e soggetti privati o pubblici, la costituzione di un Centro studi e formazione del personale.



Art. 19

Publicità ed entrata in vigore del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito www.coni.it nella sezione amministrazione trasparente.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito CONI e ad esecutività di legge.